PROVVIDENZE CREDITIZIE PER FAVORIRE NUOVI INVESTIMENTI NEI SETTORI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Art. 4

E' autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1985, per la concessione, tramite l'istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), agli Istituti ed alle Aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, di contributi sugli interessi, per la effettuazione di operazioni di credito finanziario previste dagli articoli 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

Versione in vigore dal 6 luglio 1971, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Estremi	Decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-creditizie-per-favorire-nuovi-investimenti-nei-settori/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it